



MOBILITY AGREEMENT

2018-1-IT01-KA102-006604

Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi”, con sede legale in via Mons. Tarlombani, 7 - 48025 Riolo Terme (RA), legalmente rappresentata da Iole Matassoni, nato/a a Ravenna, il 11/03/1960, residente in Riolo Terme (RA), C.F. MTSLIO60C51H199Z

E

Nome e cognome del Partecipante _____

Data di nascita _____

Nazionalità _____

Indirizzo completo _____

Telefono _____

Indirizzo mail _____

HANNO CONVENUTO CHE

ARTICOLO 1 – OGGETTO

- 1.1 L’Organismo Beneficiario fornirà il supporto finanziario comunitario al Partecipante per realizzare un periodo di mobilità (traineeship) nell’ambito del Programma Erasmus+ KA1 VET.
- 1.2 Il Partecipante accetta il supporto finanziario, indicato all’Art. 3 e si impegna a portare a termine il periodo di mobilità, come descritto nelle Condizioni Generali, che costituiscono parte integrante del presente accordo.
- 1.3 Ogni modifica al presente contratto dovrà essere richiesta e autorizzata da entrambe le parti con lettera ufficiale o messaggio di posta elettronica.

ARTICOLO 2 – PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO E DURATA DELLA MOBILITÀ

- 2.1 Il contratto entra in vigore con l'apposizione della firma dell'ultima parte contraente.
- 2.2 Il periodo di mobilità avrà una durata di 29 giorni (più due di viaggio) e verrà effettuata in un periodo compreso tra il 1/06/2019 e il 15/07/2019. Le date ufficiali della mobilità verranno comunicate tramite pubblicazione sul sito www.movingeneration.it e comunicate via email
- 2.3 Il Partecipante riceve un sostegno finanziario per un periodo di venticinque giorni
- 2.4 Il Certificato/Attestazione di tirocinio, rilasciato dall'organismo ospitante, deve fornire e confermare le date di inizio e di fine del periodo di mobilità.

ARTICOLO 3 – SUPPORTO FINANZIARIO

- 3.1 L'Organismo fornisce un contributo a copertura dei costi di alloggio, trasporti locali, viaggio e un contributo per il vitto, entro i limiti previsti dal Programma Erasmus+. L'Organismo fornirà, altresì, supporto individuale e linguistico. L'Organismo deve assicurare che nel fornire tale supporto siano rispettati gli standard di qualità e di sicurezza necessari. Il predetto contributo verrà erogato a mezzo di trasferimento di fondi al partner di accoglienza del progetto, ovvero a mezzo di pagamento diretto dei relativi costi da parte dell'Organismo.
- 3.4 Il sostegno finanziario o parte di esso deve essere reso all'Organismo qualora il Partecipante non rispetti le disposizioni del presente contratto. Se il Partecipante interrompe il periodo di mobilità prima del termine previsto, dovrà rimborsare l'importo del contributo già versato e risultato non rendicontabile. Se il Partecipante non ha portato a termine l'attività di mobilità per causa di forza maggiore, tali eventuali casi devono essere segnalati all'Agenzia Nazionale e da questa accettati. In caso di mancata accettazione da parte dell'Agenzia Nazionale, la restituzione della somma all'Organismo sarà comunque dovuta dal Partecipante.

ARTICOLO 4 – ASSICURAZIONE

- 4.1 Il Partecipante deve essere tutelato da un'adeguata copertura assicurativa.
- 4.2 La copertura assicurativa **sanitaria** è assicurata dal servizio sanitario nazionale del paese del Partecipante anche durante la sua permanenza in un altro paese dell'UE ed è attestata dalla tessera sanitaria europea.
- 4.3 Ai fini della copertura assicurativa di **responsabilità civile**, che copre i danni eventualmente causati dal Partecipante sul luogo di lavoro, è stata stipulata con

- 4.4 Ai fini della copertura assicurativa contro gli **infortuni** derivanti dalle mansioni del Partecipante sul luogo di lavoro, è stata stipulata con

In ogni caso sono escluse dall'ambito della copertura assicurativa i costi sanitari relativi alla gestione delle malattie. Ad esempio, rimpatri, interventi chirurgici, cure odontoiatriche non sono coperti da assicurazione ma saranno trattati ex art 4.2.

ARTICOLO 5 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE

5.1 Per ogni partecipante sarà attivata una Licenza per l'accesso al Supporto Linguistico Online (OLS). Il partecipante deve completare il test linguistico OLS prima e al termine del suo periodo di mobilità.

5.2 Il partecipante dovrà frequentare il corso di lingua OLS non appena avrà accesso allo strumento online e farne il miglior uso possibile. Il partecipante deve informare immediatamente la sua organizzazione se non è in grado di seguire il corso, anche prima di accedervi.

ARTICOLO 6 – INDAGINE UE

- 6.1. Il Partecipante deve compilare e inviare on-line il questionario UE al termine del periodo di mobilità e comunque entro trenta giorni di calendario dal ricevimento dell'Invito a completare il relativo questionario da parte dell'Organismo. Ai partecipanti che non abbiano compilato e inviato on-line il questionario, l'Organismo è titolato a richiedere completamente o parzialmente il rimborso del sostegno finanziario ricevuto e risultato non rendicontabile.
- 6.2 Un'intervista on-line complementare può essere somministrata al Partecipante al fine di approfondire i contenuti dei Rapporti dovuti dall'Organismo all'Agenzia nazionale, anche sulla tematica della Certificazione delle competenze acquisite.

ARTICOLO 7 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

- 7.1 Il contratto è regolato dalle disposizioni dettate dalla legislazione nazionale italiana in materia di sovvenzioni.
- 7.2 Il tribunale competente, in accordo con la legislazione nazionale, è titolato a gestire eventuali controversie tra l'Organismo e il Partecipante in merito all'applicazione, interpretazione e validità delle disposizioni del presente contratto, qualora tali controversie non possano essere risolte in via amichevole.

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1: Responsabilità

Ciascuna parte contraente esonera l'altra da ogni responsabilità civile per danni subiti da lui o dal proprio personale come risultato dell'esecuzione di questo contratto, purché i danni non siano il risultato di una grave ed intenzionale cattiva condotta.

Il partecipante dichiara di essere stato edotto circa le corrette modalità di comportamento durante l'esperienza all'estero, così come rappresentate durante la formazione pre-partenza.

L'Agenzia nazionale, la Commissione Europea e il suo personale non saranno ritenuti responsabili in caso di reclami relativi a danni causati durante la realizzazione della mobilità. Conseguentemente l'Agenzia nazionale o la Commissione europea non prenderanno in considerazione alcuna richiesta di risarcimento danni provenienti da ciascuna parte contraente.

Articolo 2: Recesso e risoluzione del contratto

In caso di inadempimento contrattuale del Partecipante, senza considerare le conseguenze derivanti dall'applicazione della legislazione, l'Organismo è legalmente autorizzato a porre fine al contratto senza ulteriori formalità se il partecipante non pone in essere provvedimenti entro un mese dal ricevimento della lettera raccomandata.

Se il partecipante recede anticipatamente dal contratto per cause non imputabili a *forza maggiore* o nel caso in cui non rispetti le disposizioni del contratto, dovrà restituire l'ammontare del finanziamento già versato.

Diversamente, in caso di risoluzione del contratto da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, (una situazione imprevedibile ed eccezionale fuori dal suo controllo e non attribuibile ad errore o a sua negligenza), questi riceverà l'ammontare del finanziamento calcolato proporzionalmente alla durata della sua permanenza all'estero, sulla base di quanto indicato nell'Articolo 2.2. Ogni rimanente somma dovrà essere restituita, salvo accordi differenti stipulati con l'Organismo.

Articolo 3: Trattamento dei dati

I dati personali presenti nel contratto saranno trattati in accordo con il Regolamento (EC) n° 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di protezione degli individui con riguardo al trattamento dei dati personali da parte degli organismi comunitari e al libero trasferimento dei dati. I dati saranno divulgati solo per attività inerenti l'implementazione e il follow-up del contratto da parte dell'organismo di invio, dell'Agenzia nazionale e della Commissione europea, senza recare pregiudizio alla possibilità di passare i dati agli organismi responsabili delle ispezioni e degli audit in accordo con la legislazione comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode).

Il partecipante può, con richiesta scritta, avere accesso ai suoi dati personali e procedere alla correzione delle informazioni inesatte o incomplete. Il partecipante può richiedere ogni tipo di informazione riguardo al trattamento dei suoi dati personali. Il partecipante può presentare un reclamo a al Garante per la protezione dei dati sensibili operante ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, in merito al trattamento dei suoi dati da parte dell'organismo di invio e/o dell'Agenzia nazionale o al garante europeo per la privacy in relazione all'uso dei dati da parte della Commissione europea.

Articolo 4: Controlli e Audit

Le parti contraenti si impegnano a fornire ogni informazione richiesta dalla Commissione europea, dall'Agenzia nazionale o da qualsiasi altro organismo da esse autorizzato con lo scopo di verificare il buon andamento del periodo di mobilità in ottemperanza alle disposizioni del contratto.

Il partecipante si rende, altresì, disponibile a prendere parte alle azioni di monitoraggio e di valutazione promosse dall'Agenzia nazionale nei 24 mesi successivi alla data di chiusura delle attività progettuali e, nei limiti delle sue possibilità, a comunicare all'organismo l'eventuale variazione della sua residenza.

Per il partecipante:

Nome e cognome del partecipante

Firma del partecipante

Nome e cognome del genitore/tutore legale

Firma del genitore/tutore legale

Luogo il

Si allega fotocopia fronte/retro del documento d'identità del genitore/tutore legale del partecipante.

Per l'Organismo:

Iole Matassoni

Firma

Luogoil